

Decreto del 19 giugno 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Oggetto

della denuncia ex art. 2409 c.c. è il fondato sospetto di gravi

irregolarità nella gestione, sempre che queste siano attuali e idonee a

produrre pregiudizi per la società gestita. L'intervento giudiziario richiesto

ex art. 2409 c.c. non può essere accordato, in mancanza di potenzialità del

danno, allorquando l'azione lesiva, già verificatasi a distanza di tempo, abbia

esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una

verosimile reiterazione.

Si

deve ritenere esclusa l'applicazione del controllo giudiziario a tutte quelle

irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non

sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul

patrimonio o sull'attività sociale.

Il

requisito dell'idoneità delle irregolarità denunciate ex art. 2409 c.c.

a recare danno alla società o a sue controllate ha trasformato il procedimento

in parola in strumento diretto a interrompere comportamenti di *mala gestio* idonei a danneggiare la società, se non interrotti.

Ai fini dell'applicazione dell'art 2409 c.c. risultano irregolarità rilevanti quelle relativi ad atti di gestioni propri della società nel cui interesse è promosso il procedimento, e ciò sia quando venga prospettato un danno per questa stessa società, sia allorché la lesione abbia quale possibile destinataria una società controllata.

Principi

espressi in ipotesi di rigetto di un ricorso ex art 2409 c.c., in difetto dei requisiti di tempestività e attualità, promosso da alcuni soci nei confronti nei confronti dell'amministratore, nonché socio di maggioranza, asseritamente responsabile di gravi irregolarità nella gestione della società.

Nel

dettaglio, le ricorrenti contestavano:

- 1. condotte dell'amministratore apparentemente poste in essere al fine di estromettere le stesse dalla attività sociale e*
- 2. il trasferimento di assets della società in favore dello stesso e/o di soggetti a lui riconducibili che avrebbe prefigurato un grave pregiudizio per la società.*

[D. 19.06.2020Download](#)

(Massime

a cura di Giorgio Peli)